

oro che hanno parte nell'amministrazione comunale intendesse di tutti i membri del Consiglio comunale, o restringesse solamente questo concetto ai membri delle Giunte che sono i veri amministratori.

Ecco quanto desidererei spiegasse l'onorevole Pirolì intorno alla prima questione che non riguarda i congiunti degli amministratori, ma gli amministratori stessi; nè dubito che vorrà dare una esplicita risposta a questo quesito; perocchè è bene che la disposizione sia chiara.

PRESIDENTE. Dunque, dopo tutto quanto s'è detto, il solo emendamento che si è fin qui concretato è quello del deputato Pirolì, che consiste nel togliere le parole *non riabilitati*.

VILLA PERNICE, relatore. L'onorevole Pirolì ha proposto quell'emendamento a nome della Commissione.

PRESIDENTE. Va bene, s'intende della Commissione.

PIOLTI DE BIANCHI. L'onorevole Pirolì ha data una spiegazione intorno all'interpretazione da darsi alle parole *amministratori provinciali e comunali*, interpretazione alla quale io mi unisco con molto piacere. Ma, siccome le interpretazioni individuali rimangono negli atti della Camera e non nella legge, e, poichè qui si tratta di fare una legge, così io pregherei la Commissione a volerla introdurre nel testo della legge, ed a sostituire alle parole *amministratori comunali e provinciali* le parole già dette dall'onorevole Pirolì, cioè *dei sindaci e dei membri delle Giunte comunali e della deputazione provinciale*. Quanto al prefetto, mi pare inutile, perchè subito dopo si parla dei pubblici impiegati in attualità di servizio, e il prefetto è anch'esso un pubblico impiegato.

Piuttosto, proporrei di aggiungere anche le parole *segretari comunali*, poichè è noto come nei comuni secondari, nella campagna, il segretario comunale, benchè non copra carica elettiva, benchè non partecipi al corpo municipale deliberante, in realtà sia la persona la più influente del comune, e molte volte più dello stesso sindaco.

Per queste considerazioni io pregherei la Commissione di dichiarare nel testo della legge le persone che si vogliono dichiarare incompatibili, onde evitare gl'inconvenienti e gli equivoci a cui alludeva l'onorevole Brunetti.

PIROLI. Rispondo all'onorevole Brunetti col dirgli che la sua osservazione mi era in parte sfuggita, non l'aveva scartata, come afferma l'onorevole Salaris.

L'onorevole Brunetti avrebbe chiesto se tra le persone che hanno parte nell'amministrazione del comune, di cui si parla nel principio dell'articolo 32, si comprendano solamente i membri della Giunta o tutti i consiglieri comunali. (*Interruzione di un deputato della Commissione*)

Perdonate, sono due questioni diverse. Altro è la esclusione che dipende dal vincolo di parentela cogli amministratori, altro è l'esclusione che nasce dal fatto

di aver parte nell'amministrazione. Ora quanto a quest'ultima, io non credo che ci possa essere dubbio. Tutti coloro che fanno parte d'un Consiglio comunale sono da comprendersi nell'esclusione. Anche la patente del 1816, dalla quale è tratto questo articolo, intendeva esclusi tutti coloro che avessero una parte qualunque nell'amministrazione.

Quanto all'altra esclusione, ho già dato gli schiarimenti domandati, e credo che la Commissione non avrà difficoltà di dichiarare espressamente che per queste « autorità amministrative comunali e provinciali » s'intendono le Giunte municipali e le deputazioni provinciali.

SALARIS. Sono soddisfatto.

PRESIDENTE. Dopo queste spiegazioni l'onorevole Piolti de Bianchi intende di formulare qualche emendamento?

BRUNETTI. Prima di venire alla discussione dell'emendamento dell'onorevole Piolti de Bianchi, io pregherei la Commissione e la Camera di volgere la loro attenzione ad una questione secondaria che sorgerebbe dall'interpretazione testè data dalla Commissione stessa. Perchè, se noi dichiariamo la incompatibilità tra gli amministratori, cioè tra i membri della Giunta comunale o della deputazione provinciale e colui che deve prendere l'esattoria, noi dobbiamo ammettere il principio opposto, cioè che non possono essere assunti a membri della Giunta o della deputazione coloro che si trovano congiunti fino al secondo grado civile col l'esattore esistente. Ora noi, a questo proposito, abbiamo due articoli nella legge comunale e provinciale. Abbiamo l'articolo 183 nel quale sono annoverate le persone che non possono essere assunte a deputati provinciali, ed abbiamo gli articoli 91 e seguenti nei quali sono annoverate le persone che non possono essere assunte a membri della Giunta comunale.

Ora, in questi articoli non vi è l'esclusione di coloro che si trovano per avventura congiunti in secondo grado civile cogli esattori rispettivamente del comune o della provincia; onde, se noi mettiamo qui questa incompatibilità per rispetto alle persone degli esattori, io domanderei alla Commissione che mi dichiarasse se noi dobbiamo necessariamente ammettere l'ipotesi contraria dell'incompatibilità a rispetto di quelle persone che si trovano congiunte in secondo grado civile cogli esattori già nominati antecedentemente, poichè, in questo caso, mi parrebbe che noi per lo meno portiamo un'innovazione a due articoli della legge comunale e provinciale.

Noi vi deroghiamo; ed io credo che questa deroga non debba farsi così implicitamente per un vago apprezzamento, ma debba essere molto precisamente determinata; altrimenti ne verrebbe questa contraddizione che, in virtù di questa legge, un individuo congiunto in secondo grado civile ad un membro della Giunta o della deputazione, venendo a concorrere alla